



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 224/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Piano Assetto Naturalistico (PAN) - Statuto delle Riserve Naturali Regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati - Presa Atto." (Deliberazione di Giunta n. 379 del 10/8/2018);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/8/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/8/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 27/08/2018

### **Normativa nazionale**

Legge 6 dicembre 1991, n. 394	pag. 3
Legge 21 novembre 2000, n. 353	pag. 29
D.L. 12 ottobre 2000, n. 279	pag. 39
Legge 8 luglio 1986, n. 349	pag. 41
Legge 11 febbraio 1992, n. 157	pag. 52
Legge 18 maggio 1989, n. 183	pag. 53

### **Normativa regionale**

Calabria - L.R. 5 maggio 1990, n. 52	pag. 56
Calabria - L.R. 14 luglio 2003, n. 10	pag. 61
Calabria - L.R. 21 agosto 2007, n. 19	pag. 95

**Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante: "Legge quadro sulle aree protette".**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

**TITOLO I****Principi generali****1. Finalità e ambito della legge.**

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662<sup>(2)</sup>.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

**1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema.**

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1<sup>(3)</sup>.

(3) *Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

---

## **2. Classificazione delle aree naturali protette.**

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla *L. 5 marzo 1985, n. 127* <sup>(4)</sup>, e quelle definite ai sensi della *L. 31 dicembre 1982, n. 979*.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al *D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448*.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'*articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453*.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni <sup>(5)</sup>.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)* <sup>(6)</sup>.

---

(4) *Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.*

(5) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.*

---

## **3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.**

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui

territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'*articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 <sup>(7)</sup>.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali <sup>(8)</sup>. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428*, convertito dalla *legge 4 agosto 1973, n. 497*. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

(7) Con Del. 2 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(8) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(9) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(10) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

---

#### 4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305*. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 <sup>(11)</sup>.

---

(11) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, .

---

#### **5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.**

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicare gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

---

#### **6. Misure di salvaguardia.**

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'*articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è

resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

#### **7. Misure di incentivazione.**

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 <sup>(12)</sup>:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

---

(12) *Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

## **TITOLO II**

### **Aree naturali protette nazionali**

#### **8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.**

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

---

**9. Ente parco.**

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente <sup>(13)</sup>.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) <sup>(14)</sup>.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti <sup>(15)</sup>.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco <sup>(16)</sup>.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 <sup>(17)</sup>.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni <sup>(18)</sup>.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate <sup>(19)</sup>.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni <sup>(20)</sup>.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni <sup>(21)</sup>.

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 <sup>(22)</sup>.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco <sup>(23)</sup>.

---

(13) Vedi, anche, l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(14) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013.

(15) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e poi dal comma 3 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013.

(16) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426 e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(19) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013.

(20) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426. Con D.M. 2 novembre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) e con D.M. 15 giugno 2016, n. 143 sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(21) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa di conversione.

(22) Comma aggiunto dal comma 108 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

---

## 10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco <sup>(24)</sup>.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

---

(24) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

## 11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani <sup>(25)</sup>.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo <sup>(26)</sup>.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione <sup>(27)</sup>.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(26) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

**11-bis. Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.**

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 <sup>(28)</sup>.

---

(28) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

**12. Piano per il parco.**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere <sup>(29)</sup>.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'*articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978* , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco <sup>(30)</sup>.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla

istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati <sup>(31)</sup>.

---

(29) Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(30) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(31) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il Comunicato 28 gennaio 2009; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il Comunicato 17 luglio 2009.

---

### **13. Nulla osta.**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

---

### **14. Iniziative per la promozione economica e sociale.**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri <sup>(32)</sup>.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

---

(32) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

#### **15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.**

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

---

#### **16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.**

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme <sup>(33)</sup>.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'*articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come sostituito dall'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24*, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

---

(33) Comma inserito dall'art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

---

## 17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

## 18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti <sup>(34)</sup>.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente <sup>(35)</sup>.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

---

(34) *Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.*

(35) *Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.*

---

#### **19. Gestione delle aree protette marine.**

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti <sup>(36)</sup>, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette <sup>(37)</sup>.

---

(36) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

## 20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

---

## 21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo <sup>(38)</sup>. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 <sup>(39)</sup>.

---

(38) Vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997 e il D.P.C.M. 5 luglio 2002.

(39) Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

---

## TITOLO III

### Aree naturali protette regionali

## 22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un

documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente <sup>(40)</sup>.

---

(40) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

### **23. Parchi naturali regionali.**

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

### **24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.**

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

---

#### **25. Strumenti di attuazione.**

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispose un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

---

#### **26. Coordinamento degli interventi.**

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

---

#### **27. Vigilanza e sorveglianza.**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

---

#### **28. Leggi regionali.**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

---

### **TITOLO IV**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

**29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

---

### 30. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro <sup>(41)</sup>.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area <sup>(42)</sup>.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

(41) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(42) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172.

---

### 31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'*articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989*, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124* <sup>(43)</sup>.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'*articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco <sup>(44)</sup>.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

---

(43) Per la proroga del termine, vedi l'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

(44) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

### 32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'*articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968*, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

---

### 33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

**34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.**

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio;

*f-bis*) Matese <sup>(45)</sup>;

*f-ter*) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino <sup>(46)</sup>.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 <sup>(47)</sup>.

*2-bis*. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica <sup>(48)</sup>.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis*) Costa teatina <sup>(49)</sup>.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(45) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(47) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344. Vedi il D.P.R. 30 marzo 1998.

(48) Comma inserito dall'art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(49) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

---

### 35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del

Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'*articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'*articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305*, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3<sup>(50)</sup> <sup>(51)</sup>.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(50) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

(51) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

---

### **36. Aree marine di reperimento.**

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'*articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca<sup>(52)</sup>;

- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento <sup>(53)</sup>;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano» <sup>(54)</sup>;
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» <sup>(55)</sup>;
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco <sup>(56)</sup>;
- ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina <sup>(57)</sup>;
- ee-sexies) Capo Milazzo <sup>(58)</sup>;

ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente <sup>(59)</sup>.

2. La Consulta per la difesa del mare <sup>(60)</sup> può, comunque, individuare, ai sensi dell'*articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

---

(52) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(53) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(54) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(55) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(56) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.

(57) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(59) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(60) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

---

### **37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.**

1. ... <sup>(61)</sup>.

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della *legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

---

(61) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

---

### **38. Copertura finanziaria.**

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".**

(1) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(2) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

**Capo I****PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA****Art. 1. (Finalità e principi)**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

**Art. 2. (Definizione)**

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

**Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)**

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile <sup>(3)</sup>, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata". <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
  - a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
  - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
  - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
  - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
  - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile <sup>(3)</sup>, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. <sup>(5)</sup>

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

---

(3) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(6) Per le linee guida di cui al presente comma, vedi il D.M. 20 dicembre 2001.

---

#### **Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)**

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'*articolo* 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'*articolo* 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'*articolo* 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'*articolo* 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

---

#### **Art. 5. (Attività formative)**

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

---

**Art. 6. (Attività informative)**

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'*articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*.

---

**Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)**

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(7)</sup>

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. <sup>(9) (11)</sup>

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'*articolo 3*, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. <sup>(10)</sup>

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. <sup>(8)</sup>

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'*articolo 4* e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'*articolo 5*, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle

aree percorse dal fuoco.

---

(7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e, successivamente, dall'art. 8, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(9) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(11) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

---

#### **Art. 8. (Aree naturali protette)**

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'*articolo 3* prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'*articolo 3*.<sup>(12)</sup>

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'*articolo 7*.

---

(12) Per i Piani antincendio boschivo, vedi:

- per la regione Friuli-Venezia Giulia il D.M. 24 ottobre 2007;

- per la regione Emilia-Romagna il D.M. 24 ottobre 2007 e il D.M. 7 agosto 2008;

- per la regione Toscana il D.M. 24 ottobre 2007, il D.M. 7 agosto 2008 e il D.M. 7 agosto 2008;

- per la regione Molise il D.M. 3 gennaio 2008;

- per la regione Campania il D.M. 3 gennaio 2008 e il D.M. 3 settembre 2008;

- per la regione Piemonte il D.M. 3 gennaio 2008;

- per la regione Lombardia il D.M. 3 gennaio 2008;

- per la regione Sardegna il D.M. 7 agosto 2008;

- per la riserva naturale statale lago di Burano, ricadente nel territorio della regione Toscana, il D.M. 7 agosto 2008 e il Decreto 24 gennaio 2014, n. 39;

- per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, il D.M. 7 agosto 2008;

- per la regione Marche il D.M. 3 settembre 2008;

- per la regione Liguria il D.M. 14 aprile 2009;

- per il Parco nazionale della Sila, il D.M. 22 giugno 2009 e il D.M. 27 luglio 2017;

- per le riserve naturali statali «Iona-Serra della Guardia», «Serra Nicolino-Piano d'Albero», «Cropani-Micone» e «Marchesale», il D.M. 22 giugno 2009 e il D.M. 22 giugno 2017;

- per il Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nei territori delle Regioni Umbria e Marche, il D.M. 9 novembre 2009 e il Decreto 12 maggio 2015, n. 87;
- per il Parco nazionale del Vesuvio, il D.M. 9 novembre 2009 e il D.M. 15 febbraio 2017;
- per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2009 e il D.M. 29 aprile 2016, n. 113;
- per il Parco nazionale del Gargano, il D.M. 28 dicembre 2009 e il Decr. 7 novembre 2014, n. 264;
- per le riserve naturali statali «Saline di Margherita di Savoia», «Masseria Combattenti», «Il Monte», «Murge Orientali», «Stomara», «Le Cesine» e «Torre Guaceto» presenti nel territorio della regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2009; per le riserve naturali statali Salina Margherita di Savoia, Masseria Combattenti, Il Monte, Murge Orientali, San Cataldo e Stomara, ricadenti nel territorio della regione Puglia, il D.M. 8 marzo 2013, n. 82 e il Comunicato 4 gennaio 2018; per la sola riserva naturale statale di «Torre Guaceto», il Decr. 25 giugno 2014, n. 170; per la sola riserva naturale statale di «Le Cesine», il D.M. 1° luglio 2014, n. 177;
- per la riserva naturale statale «Gola del Furto» presente nel territorio della regione Marche, il D.M. 28 dicembre 2009 e il Comunicato 4 gennaio 2018;
- per il Parco nazionale del Gran Paradiso, il D.M. 29 gennaio 2010 e il D.M. 7 luglio 2017;
- per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda», «Val Tovanella», «Monte Faverghera», «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», il D.M. 9 marzo 2010; per le riserve naturali statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2011-2015, il D.M. 5 marzo 2012; per le riserve naturali statali «Campo di Mezzo - Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2012-2016, il D.M. 23 gennaio 2013, n. 19; per le Riserve naturali Statali «Vincheto di Celarda» e «Val Tovanella», per il periodo 2016-2020, il D.M. 21 giugno 2016, n. 179; per le Riserve naturali statali «Campo di Mezzo-Pian Parrocchia» e «Somadida», per il periodo 2017-2022, il D.M. 22 giugno 2017;
- per la riserva naturale statale Saline di Tarquinia, ricadente nel territorio della regione Lazio, il D.M. 19 marzo 2010, il D.M. 26 settembre 2012 e il D.M. 11 ottobre 2017;
- per la riserva naturale statale di Castelporziano, il D.M. 19 marzo 2010 e il D.M. 4 agosto 2016, n. 228;
- per il Parco nazionale del Circeo, il D.M. 2 aprile 2010 e il D.M. 21 ottobre 2013, n. 306;
- per le riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, il D.M. 21 settembre 2010;
- per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il D.M. 21 settembre 2010 e il D.M. 17 marzo 2017;
- del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il D.M. 21 settembre 2010 e il D.M. 21 ottobre 2013, n. 307;
- per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il D.M. 21 settembre 2010 e il Decr. 6 novembre 2014, n. 262;
- per le Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena, per il periodo 2007-2011, il D.M. 21 settembre 2010, per il periodo 2012-2016, il Decr. 25 giugno 2014, n. 169 e, per il periodo 2017-2021, il D.M. 7 luglio 2017;
- per il Parco Nazionale della Majella, ricadente nel territorio della regione Abruzzo, il D.M. 21 settembre 2010 e il D.M. 29 aprile 2016, n. 114;
- per il Parco nazionale del Pollino, il D.M. 15 settembre 2011, il D.M. 31 gennaio 2013, n. 35 e il D.M. 7 luglio 2017;
- per le riserve naturali statali della Regione Basilicata: Grotticelle, Coste Castello, Metaponto, I Piscioni, Monte Croccia, Agromonte-Spaccaboschi, il D.M. 15 settembre 2011 e il D.M. 22 novembre 2012;
- per il Parco nazionale dell'Aspromonte, il D.M. 15 settembre 2011;
- per il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il D.M. 15 dicembre 2011 (I);
- per la Riserva naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, il D.M. 15 dicembre 2011;
- per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano, il D.M. 20 gennaio 2012 e il Comunicato 12 gennaio 2018;
- per le Riserve Naturali Statali Bassa dei Frassini - Balanzetta, Bosco della Mesola, Dune e Isole della Sacca di Gorino, Po di Volano, Sacca di Bellocchio, Sacca di Bellocchio II, Sacca di Bellocchio III, Foce Fiume Reno, Destra Foce Fiume Reno, Duna Costiera di Porto Corsini, Pineta di Ravenna, Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano, Salina di Cervia, ricadenti nel territorio della regione Emilia Romagna, il D.M. 11 luglio 2012 e il Comunicato 11 gennaio 2018;
- per le Riserve Naturali Statali Bibbona, Calafuria, Caselli, Tomboli di Cecina, Belagaio, Marsiliana, Duna Feniglia, Tomboli di Follonica, Poggio Tre Cancelli, Scarlino (Poggio Spedaletto), Formole, Fungaia, Poggio Rosso, Zuccaia, Abetone, Acquerino, Campolino, Piano degli Ontani, Tocchi, Cornocchia, Montecellesi, Palazzo, Vallombrosa, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 11 luglio 2012 e il Comunicato 11 gennaio 2018;

- per la Riserva Naturale Statale Bosco Fontana, presente nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 22 novembre 2012;
- per la Riserva Naturale Statale Bosco Siro Negri, presente nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 22 novembre 2012;
- per le Riserve Naturali Statali Rio Bianco e Cucco, presenti nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, il D.M. 12 dicembre 2012 e il D.M. 12 ottobre 2017;
- per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ricadente nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il periodo 2010-2014, il D.M. 21 dicembre 2012, n. 232 e il Comunicato 12 gennaio 2018;
- per le riserve naturali statali Monte di Mezzo, Collemeluccio e Pesche, ricadenti nel territorio della Regione Molise, per il periodo 2012-2016, il D.M. 21 dicembre 2012, n. 230 e, per il periodo 2017-2021, il Comunicato 4 gennaio 2018;
- per il Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 maggio 2013, n. 165;
- per il Parco Nazionale dell'Asinara, il D.M. 19 luglio 2013, n. 214;
- per la Riserva naturale statale Cratere degli Astroni, ricadente nel territorio della regione Campania, il Decr. 30 settembre 2014, n. 236;
- per l'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ricadente nel territorio della regione Campania, il Decr. 30 settembre 2014, n. 235;
- per le Riserve naturali statali Valle delle Ferriere e di Castelvoturno, ricadenti nel territorio della regione Campania, il Decr. 30 settembre 2014, n. 237;
- per la Riserva naturale statale Abbazia di Fiastra, ricadente nel territorio della regione Marche, il Decr. 7 novembre 2014, n. 263;
- per la riserva naturale statale Montagna di Torricchio, ricadente nel territorio della Regione Marche, il D.M. 5 novembre 2015, n. 237;
- per le riserve naturali statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 26 novembre 2015, n. 251;
- per il Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese ricadente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 14 gennaio 2016, n. 5;
- per la Riserva naturale statale isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 12 ottobre 2015, n. 211;
- per il Parco nazionale delle Cinque Terre ricadente nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 24 maggio 2016, n. 139;
- per il Parco nazionale della Val Grande, ricadente nel territorio della Regione Piemonte, per il periodo 2015-2019, il D.M. 21 giugno 2016, n. 180.

---

#### **Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)**

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile <sup>(13)</sup>, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. <sup>(14)</sup>

---

(13) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

---

## **Capo II**

### **FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI**

#### **Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,

stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili <sup>(15)</sup>

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. <sup>(16)</sup>

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'*articolo 3*, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'*articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, lettera f)*, determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'*articolo 7, commi 3 e 6*.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

---

(15) Comma così modificato dall'art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e, successivamente, dall' art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(16) Comma inserito dall' art. 9-sexies, comma 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

---

## **Art. 11. (Modifiche al codice penale)**

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

---

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

##### **Art. 12.** *(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile<sup>(17)</sup>, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica<sup>(21)</sup>; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 6 e 7* connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'*articolo 10*, comma 1, nonché ai fini di cui all'*articolo 3*, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscriverne nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. <sup>(18)</sup>

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile <sup>(17)</sup>, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'*articolo 5* <sup>(20)</sup> della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile <sup>(17)</sup>, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. <sup>(19)</sup>

---

(17) A norma dell'*art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401* i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401*.

(20) Il riferimento al presente articolo è da intendere agli *artt. 25 e 26, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi di quanto disposto dall' art. 47, comma 1, lett. z), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(21) Per la ripartizione del finanziamento di cui alle presenti disposizioni:

- per gli anni 2000 e 2001, vedi il D.M. 1° agosto 2001;

- per l'anno 2002, vedi il D.M. 6 giugno 2003;

- per l'anno 2003, vedi il D.M. 9 settembre 2003;

- per l'anno 2004, vedi il D.M. 9 settembre 2004;

- per l'anno 2005, vedi il D.M. 9 febbraio 2006;

- per l'anno 2006, vedi il D.M. 21 novembre 2006;

- per l'anno 2007, vedi il D.M. 31 agosto 2007;

- per l'anno 2008, vedi il D.M. 1° aprile 2009;

- per l'anno 2009, vedi il D.M. 7 ottobre 2010;

- per l'anno 2010, vedi il D.M. 19 gennaio 2012;

- per l'anno 2011, vedi il D.M. 21 febbraio 2012;

- per l'anno 2012, vedi il D.M. 17 aprile 2013;

- per l'anno 2013, vedi il D.M. 30 maggio 2014;

- per l'anno 2014, vedi il D.M. 1° dicembre 2014;

- per l'anno 2015, vedi il D.M. 6 novembre 2015.

---

**Art. 13.** (Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

**D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali".**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 dicembre 2000, n. 365 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2000, n. 288), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della stessa legge, abrogato dall'art. 2-sexies, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, così disponeva: «Art. 2. [1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. 2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio]. La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 2 del suddetto art. 2.

(2) Titolo così sostituito dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

(...)

**1-bis. Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio.**

[1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni <sup>(12)</sup>.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto <sup>(13)</sup>.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino <sup>(14)</sup>.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano <sup>(15)</sup>.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>.

(12) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2001.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis commi 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria;

ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-9 dicembre 2002, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e successivamente abrogato dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

---

(...)

**Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi art. 26, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

(3) Il Regolamento per l'organizzazione dell'Ministero dell'ambiente è stato emanato con D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438.

Il Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente è stato emanato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309.

Il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549.

---

**Art. 1**

1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente. <sup>(4)</sup>

---

(4) Vedi, anche, l'art. 10, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

---

**Art. 2**

1. Il Ministero esercita:
  - a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'*articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
  - b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*;
  - c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'*art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità; <sup>(5)</sup>
  - d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari

dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. <sup>(6) (9)</sup> ]

3. Le disposizioni degli *articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615*, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

[4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). <sup>(7)</sup> ]

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla *presente legge* con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli *articoli 90 e 91 dello stesso decreto* relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli *articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'*art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".

11. Nell'*art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, il comma quarto è sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute".

12. Nell'*art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti".

13. L'*articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'*articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. <sup>(8)</sup>

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla *L. 23 dicembre 1978, n. 833*, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470*.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515*.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predisporre i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

---

(5) Lettera sostituita dall'art. 10, L. 3 marzo 1987, n. 59.

(6) Comma abrogato dall'art. 297, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(7) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 24 giugno 2013, n. 71, a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 15 della suddetta L. 71/2013.

(8) Per i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, vedi il D.P.C.M. 23 aprile 1992.

(9) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 2 ottobre 1995.

---

### Art. 3

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

### Art. 4

1. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili".

2. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".

### Art. 5 <sup>(10)</sup>

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve nazionali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

---

(10) Vedi, anche, l'art. 5, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e gli artt. 1, 11, 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

### Art. 6 <sup>(11)</sup>

[1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. <sup>(14)</sup>

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. <sup>(12)</sup>

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'*articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*, esercita i poteri di cui agli *articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto. <sup>(13)</sup> ]

---

(11) Articolo abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dal 12 agosto 2006. Successivamente, tale termine è stato prorogato:

- al 31 gennaio 2007, dall'art. 52, comma 1, del predetto D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 1-septies, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228;

- al 31 luglio 2007, dal medesimo art. 52, comma 1, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, al predetto D.Lgs. 152/2006, l'abrogazione del presente articolo è ora disposta dall'art. 36, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 4/2008, con la decorrenza ivi prevista.

(12) A norma dell'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, il termine di novanta giorni di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 giugno 1998.

(13) A norma dell'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, il termine di trenta giorni di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

(14) Per la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, vedi il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377. Per le norme tecniche di redazione degli studi di impatto ambientale e di formulazione del giudizio di compatibilità, vedi il D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

- [1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:
- a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
  - b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
  - c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.]

---

(15) Articolo abrogato dall'art. 74, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(16) Articolo sostituito dall'art. 6, L. 28 agosto 1989, n. 305.

(17) Con D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363 è stato approvato il piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

---

## Art. 8

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli

istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'*articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359*.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. <sup>(18)</sup>

---

(18) A norma dell'art. 17, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93, il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di cui al presente comma assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

---

#### **Art. 9**

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'*articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 10**

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla *presente legge* sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
- b) servizio conservazione della natura;
- c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
- d) servizio affari generali e del personale;
- e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli *articoli 11 e 12* e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari <sup>(19)</sup>.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

---

(19) Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59.

---

#### **Art. 11** <sup>(20)</sup>

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella *presente legge*, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo *articolo 12*, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

---

(20) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle.

---

#### **Art. 12**

1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo *articolo 13*;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. <sup>(21)</sup>

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'*articolo 1*, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'*articolo 1*, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

(21) Vedi, anche, gli artt. 1, 11, 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

---

#### **Art. 13** <sup>(23)</sup>

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. <sup>(22)</sup>
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente *articolo 12*, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della *presente legge*, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. <sup>(24)</sup>

---

(22) *Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93.*

(23) *Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, vedi art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265.*

(24) *Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente comma sono state individuate con D.M. 20 febbraio 1987, con D.M. 26 maggio 1987, modificato dal D.M. 17 febbraio 1995, e, da ultimo, con Comunicato 1° dicembre 2001, con Comunicato 4 giugno 2002, con Comunicato 11 giugno 2002, con D.M. 26 febbraio 2003, con D.M. 16 ottobre 2003, con D.M. 4 novembre 2003, con D.M. 28 gennaio 2004, con Comunicato 31 maggio 2004, con Comunicato 5 agosto 2004, con D.M. 7 luglio 2004, con D.M. 22 aprile 2004, con D.M. 28 dicembre 2004, con Comunicato 5 marzo 2005, con D.M. 24 maggio 2005, con D.M. 29 settembre 2005, con Comunicato 19 aprile 2006, con Comunicato 26 settembre 2006, con Comunicato 24 marzo 2007, con D.M. 18 aprile 2007, con D.M. 24 maggio 2007, con D.M. 31 maggio 2007, con D.M. 1° agosto 2007, con D.M. 7 novembre 2007, con D.M. 26 marzo 2008, con D.M. 2 aprile 2008, con D.M. 22 ottobre 2008, con D.M. 15 dicembre 2008, con D.M. 27 febbraio 2009, con D.M. 24 luglio 2009, con D.M. 29 gennaio 2010, con Comunicato 26 luglio 2012, con D.M. 21 dicembre 2012, con D.M. 30 luglio 2013, con Comunicato 1° febbraio 2014, con Comunicato 19 dicembre 2014 e con Comunicato 23 maggio 2016.*

---

#### **Art. 14**

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
  2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'*articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839*, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.
  3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
-

**Art. 15**

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle *tabelle A e B allegate alla presente legge*.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della *legge 29 marzo 1983, n. 93*.
6. Nella prima applicazione della *presente legge*, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:
  - a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della *presente legge*;
  - b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della *presente legge*, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
  - c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'*articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887*, e successive modificazioni e integrazioni <sup>(26)</sup>.
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro <sup>(25)</sup>.

---

(25) Per la proroga dei contratti del personale di cui al presente comma fino al 31 dicembre 1989, vedi l'art. 19, L. 10 febbraio 1989, n. 48.

(26) Vedi, anche, l'art. 1, L. 3 marzo 1987, n. 59.

**Art. 16**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata *tabella A*, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

**Art. 17**

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle *tabelle organiche* allegate alla presente legge. <sup>(27)</sup>

---

*(27) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 15 gennaio 1987.*

---

## Art. 18

[1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. <sup>(28)</sup> ]

[2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'*articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.* <sup>(28)</sup> ]

[3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. <sup>(28)</sup> ]

[4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. <sup>(28)</sup> ]

5. Le associazioni individuate in base all'*articolo 13 della presente legge* possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. <sup>(31)</sup>

[6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. <sup>(28)</sup> ]

[7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale. <sup>(28)</sup> ]

[8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. <sup>(28)</sup> ]

[9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.* <sup>(28)</sup> ]

[9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.* <sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup>

]

[9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per

il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. <sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup> ]

---

*(28) Comma abrogato dall'art. 318, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

*(29) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001*

*(30) Per le modalità di funzionamento e di accesso del fondo di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 ottobre 2003.*

*(31) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.*

---

## **Art. 19**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988. Al maggiore onere di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

---

(...)

**Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento**

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. <sup>(16)</sup>
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. <sup>(15) (17)</sup>
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

---

(15) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39.

(16) Comma sostituito dall' art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 21, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115.

(17) Il presente comma era stato abrogato dall' art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116).

---

(...)

**Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

(3) Vedi, anche, l'art. 87, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(...)

**Capo II****Gli strumenti****17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.**

[1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del *D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616* in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla *L. 27 dicembre 1977, n. 984*; i piani di risanamento delle acque previsti dalla *L. 10 maggio 1976, n. 319*; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*; i piani di cui all'*articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497*, e all'*articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1985, n. 431*; i piani di disinquinamento di cui all'*articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349*; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma <sup>(55)</sup>.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>.

(55) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(57) La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, l'art. 63 dello stesso decreto.

---

(...)

**Calabria - L.R. 5 maggio 1990, n. 52 recante: "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 45.

(2) L'art. 47, comma 2, L.R. 14 luglio 2003, n. 10 prevede l'adeguamento della presente legge alle disposizioni contenute nella suddetta L.R. n. 10/2003.

---

**Art. 1**

*Istituzione e finalità.*

1. Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati verso la sua foce nel Mar Ionio, le seguenti riserve naturali <sup>(3)</sup>:

- a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;
- b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.

2. Le finalità delle riserve sono:

a) la conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;

b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali, scientifici, educativi e ricreativi;

c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti, cercando, altresì, di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di birdwatching.

---

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 8 giugno 1996, n. 12.

---

**Art. 2**

*Confini della riserva naturale Tarsia.*

1. I confini della riserva naturale «Tarsia» comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri, con divieto di caccia <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

---

**Art. 3**

*Confini della riserva naturale Foce del Crati.*

1. I confini della riserva naturale «Foce del Crati» comprendono le aree per come delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1 ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

---

**Art. 4***Piani di intervento territoriale.*

1. I piani di intervento territoriale delle riserve naturali «Tarsia» e «Foce del Crati» dovranno prevedere:

a) la zonizzazione della riserva in:

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

2) zona di riserva orientata, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;

3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.;

b) le opere di salvaguardia della riserva;

c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla fauna;

d) la possibilità di sperimentare pratiche di agricoltura biologica e selvicolturale;

e) l'organizzazione della sorveglianza;

f) la programmazione del calendario delle visite;

g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;

h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione ordinaria e la predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e sviluppo della riserva;

i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.

---

**Art. 5***Norme di salvaguardia.*

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro delle riserve di cui all'articolo 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 <sup>(6)</sup>.

2. Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva:

a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;

b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;

c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;

d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati - Sibari;

e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;

f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;

- h) le attività venatorie ed ittiche;
- i) la circolazione dei veicoli a motore;
- l) la raccolta di chioccioline;
- m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;
- n) accendere fuochi all'aperto;
- o) l'abbandono di rifiuti;
- p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
- q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari - Valle del Crati;
- r) l'apertura di cave miniere;
- s) il pascolo;
- t) l'introduzione di cani;
- u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
- v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate <sup>(7)</sup>.

3. Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva:

- a) le attività venatorie, l'uccellazione e la caccia;
- b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
- c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza <sup>(8)</sup>.

---

(6) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

(8) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

---

## **Art. 6**

### *Sanzioni.*

1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.
  2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra lire 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i), l), m), n), o), p), t) e z) dell'articolo 5 e con ammende da lire 100.000 a un milione negli altri casi.
  3. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione della riserva.
-

**Art. 7***Gestione delle riserve* <sup>(9)</sup>.

1. La gestione delle Riserve Naturali è affidata dalla Regione Calabria, ai sensi dell'*articolo 6, comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* e s.m.i., all'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia" riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione predisporrà la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle medesime riserve naturali, che sarà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.
3. Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede dell'Ente della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non previsto dalla presente legge.
4. In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.
5. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.
6. Lo Statuto è pubblicato sul BURC, ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
7. L'Ente di gestione delle Riserve Naturali predispone, previo parere delle Amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, un Programma di gestione, promuovendo la conservazione e la valorizzazione delle riserve, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità sulla base delle risorse finanziarie annualmente attribuite.
8. Il Programma è adottato dall'Ente di gestione ed è trasmesso al competente Settore in materia di aree protette del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", per la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse assegnate.

---

*(9) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1996, n. 12, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Gestione delle riserve. 1. La gestione delle riserve è attribuita al Comune di Corigliano Calabro (CS), il quale si avvarrà della collaborazione dell'Associazione ambientalistica riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione Amici della Terra Italia.*

*2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Corigliano Calabro (CS) predisporrà lo Statuto regolamentante la gestione delle riserve naturali stesse, che verrà trasmesso per l'approvazione definitiva entro un ulteriore periodo di 60 giorni, al Consiglio regionale.*

*3. Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il rapporto di collaborazione con l'Associazione ambientalistica Amici della Terra Italia, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge.».*

---

**Art. 7-bis** <sup>(10)</sup>

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* e s.m.i.

---

*(10) Articolo aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).*

---

**Art. 8***Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 20 milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
-

Allegato A <sup>(11)</sup>

---

*(11) L'allegato A, che si omette, riporta la planimetria della riserva naturale Tarsia.*

---

Allegato B <sup>(12)</sup>

---

*(12) L'allegato B, che si omette, riporta la planimetria della riserva naturale Foce del Crati.*

**Calabria - L.R. 14 luglio 2003, n. 10 recante: "Norme in materia di aree protette".**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2003, n. 13, suppl. straord. 19 luglio 2003, n. 2.

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Principi generali.*

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette.
3. La Regione Calabria, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico dell'insieme delle proprie aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere l'Appennino Parco d'Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema integrato delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali, legate ad una concezione di sostenibilità.
4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il sistema integrato delle aree protette della Calabria.

**Art. 2***Finalità.*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.
2. In conformità all'*articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, le province, le Comunità montane ed i Comuni, anche in forma consorziata, partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree protette regionali.

**Art. 3***Obiettivi.*

1. Con la creazione di un sistema integrato di aree protette la Regione Calabria persegue i seguenti obiettivi:
  - a) conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;
  - b) salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
  - c) difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali al fine di migliorare le funzioni produttive e sociali delle aree protette, delle formazioni paleontologiche di comunità biologiche, e la difesa del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, i biotipi, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

d) disciplina del corretto uso del territorio, la conoscenza della natura e l'educazione ambientale dei cittadini;

e) miglioramento delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge;

f) sviluppo delle aree interne anche mediante la costruzione di laghetti collinari, la costruzione e la sistemazione di condotte di adduzione per uso irriguo, al fine di rendere più redditizie le attività agro-silvo-pastorali;

g) difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua al fine di conseguire il ripristino di sufficienti condizioni di equilibrio naturale sulle sponde, necessari per assicurare la riduzione degli eventi calamitosi ed interventi a carattere integrativo, finalizzati alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini;

h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.

2. Nelle aree protette della Calabria si promuove l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale. Ciò anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibile con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Nei centri storici compresi nelle aree protette si incentivano politiche di recupero dei patrimoni edilizi in armonia con la finalità della presente legge. A tal fine è incentivata la più ampia partecipazione degli Enti Locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio mirati, a conseguire forme di sviluppo economico e ricerca di nuove occupazioni e di nuove opportunità lavorative compatibili.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile non deturpanti, su forme di riciclaggio dei materiali utilizzati, su forme di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su forme di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Queste iniziative debbono essere adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Nelle aree protette nazionali e regionali la Regione, gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del Parco attuano forme di cooperazione e di intesa, promuovendo Accordi di programma e Patti territoriali di cui all'*art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

---

#### **Art. 4**

##### *Sistema regionale delle aree protette.*

1. Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazione delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) Parchi naturali regionali;

b) Riserve naturali regionali;

c) Monumenti naturali regionali;

d) Paesaggi protetti;

e) Paesaggi urbani monumentali;

f) Siti comunitari;

g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le aree corridoio della rete ecologica.

2. Al fine di un uso razionale del territorio e per le attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione Calabria individua il sistema regionale delle aree protette ed istituisce un sistema informativo che colleghi le strutture didattiche, di servizio e culturali presenti sull'intero territorio regionale utilizzando soprattutto:

a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, ai sensi dell'*art. 22, comma 3, della legge n. 394/1991*;

b) le aree individuate ai sensi degli *articoli 82 e 83 del D.P.R. n. 616/1977* e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della Direttiva habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

c) le aree ed i beni oggetto di tutela ai sensi della *legge n. 1497/1939*, della *legge n. 431/1985* e della *legge regionale n. 23/1990*;

d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli Enti Locali;

e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e ambientaliste operanti nel territorio della Regione;

f) gli studi effettuati dal Servizio parchi ed aree protette.

3. Ai fini della promozione eco-turistica, la Regione Calabria predisporre ed adotta un marchio emblema delle aree protette.

#### **Art. 5**

##### *Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.*

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette è organo di consulenza della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge. Il Comitato esprime parere obbligatorio in materia di:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve;

b) regolamenti dei parchi e delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi e delle riserve;

d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;

e) classificazione delle aree protette e loro tipologia;

f) formazione e attuazione del programma triennale delle aree protette;

g) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

h) piano regionale per il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione per le specie endemiche e rare.

3. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguarda i parchi e le aree protette, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco e degli Organi di gestione delle riserve.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:

1. dall'Assessore regionale con delega ai Parchi o suo delegato;

2. dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;

3. dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;

4. dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio o suo delegato;
5. dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo o suo delegato;
6. dal segretario generale dell'autorità di bacino della Calabria o suo delegato;
7. dal Dirigente del Corpo Forestale dello Stato;
8. da un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
9. da un rappresentante dell'Unione Provincie Italiane;
10. da un rappresentante dell'ANCI della Calabria;

11. da cinque esperti, di nomina del Consiglio regionale, scelti fra una lista di nominativi, per ciascuna figura professionale, indicati dalle Università della Calabria:

- a. esperto in scienze botaniche;
- b. esperto in scienze agrarie e forestali;
- c. esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
- d. esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
- e. esperto in scienze biologiche;

12. due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute <sup>(2)</sup>.

4-bis. I componenti di cui al comma 4, punti 10 e 11 vengono individuati dall'Assessorato con delega ai Parchi <sup>(3)</sup>.

5. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette è presieduto dall'Assessore regionale ai Parchi ed in sua assenza dal Dirigente regionale del Servizio parchi e aree protette.

6. Qualora gli esperti di cui al comma 4 punto 10 non vengano designati entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione <sup>(4)</sup>.

7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette devono essere espressi entro sessanta giorni, trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

8. Il comitato informa della propria attività il Consiglio regionale, il Consiglio provinciale, e gli altri enti locali calabresi coinvolti nelle aree protette e le associazioni ambientaliste con relazioni tecniche di merito da consegnare ogni tre anni.

9. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette entro novanta giorni dalla nomina dei componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima; l'eventuale inadempimento del suddetto termine non pregiudica l'attività del Comitato e l'espressione del parere di competenza.

10. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione.

11. Alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico provvede la Giunta regionale <sup>(5)</sup>.

12. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo.

---

*(2) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:*

- a) dall'Assessore regionale ai Parchi o suo delegato;
- b) dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
- c) dal Dirigente regionale delle Foreste o suo delegato;
- d) dal Dirigente regionale della Pianificazione Territoriale o suo delegato;
- e) dal Dirigente regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
- f) dal Dirigente dell'Assessorato al Turismo o suo delegato;
- g) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali riconosciute a livello nazionale;
- h) da un esperto indicato dall'Unione province Italiane;
- i) da esperti, scelti fra una terna di nominativi indicati dalle Università della Calabria:
- 1) esperto in scienze geologiche;
  - 2) esperto in scienze botaniche;
  - 3) esperto in scienze agrarie;
  - 4) esperto in scienze forestali;
  - 5) esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
  - 6) esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
  - 7) esperto in veterinaria;
  - 8) esperto in scienze biologiche;
  - 9) esperto in economia agraria con specializzazione in economia dei parchi e delle produzioni tipiche di qualità;
  - 10) esperto in discipline giuridiche e regolamentazione edilizia-urbanistica indicato dall'ANCI della Calabria e dall'ANPC della Calabria;
  - 11) membro dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (con potere consultivo);
  - 12) dirigente del CFS (con potere consultivo);
  - 13) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
  - 14) un esperto del CNR-IRPI della Calabria;
  - 15) un esperto dell'istituto di ecologia forestale del CNR Istituto di Selvicoltura della Calabria;
  - 16) un esperto in pianificazione territoriale ed ecologia ambientale;
  - 17) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.».
- (3) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
- (4) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, terzo e quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
- (5) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, quinto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «11. Alla nomina degli esperti di cui al comma 4 lettera i) provvede il Consiglio regionale.».
-

**Art. 6***Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette.*

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale <sup>(6)</sup>nel rispetto della *legge n. 394/1991*, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:
  - a) da ciascun Consigliere regionale;
  - b) dalla Giunta regionale;
  - c) dalla Provincia territorialmente interessata;
  - d) dai comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
  - e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti in Calabria.
3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:
  - a) l'analisi storica, territoriale e paesaggistica-ambientale di massima con l'indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;
  - b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);
  - c) gli obiettivi da perseguire.
4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al Servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette la stessa nei successivi trenta giorni al Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
5. Per l'istituzione di un'area protetta il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale ai Parchi, indice presso il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell'*art. 22 della legge n. 394/1991*. Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso articolo.
6. Il parere espresso dal Comitato assume la forma di un documento di indirizzo relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione di obiettivi da perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituenda area protetta, alla scelta dell'Ente di gestione, all'adozione delle misure di salvaguardia necessaria a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
7. La Conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima convocazione.
8. Decorso tale termine la Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.
9. La gestione provvisoria dell'Ente parco regionale fino alla costituzione dell'Ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad un apposito Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 12.
10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può essere affidata ad un Ente pubblico o Consorzio obbligatorio tra Enti Locali od organismi associativi, Università o loro Consorzi, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'Ente di gestione di cui all'articolo 12. Ad un Ente di gestione può essere demandata la gestione anche di più aree protette.

---

(6) Vedi, al riguardo, la L.R. 21 aprile 2008, n. 9, la L.R. 21 aprile 2008, n. 10, la L.R. 21 aprile 2008, n. 11, la L.R. 21 aprile 2008, n. 12 e la L.R. 21 aprile 2008, n. 13.

**Art. 7***Servizio parchi ed Aree protette.*

1. Il Servizio parchi ed Aree protette della Regione Calabria svolge i seguenti compiti:

- a) elabora studi e proposte per la gestione dei parchi e delle aree protette;
- b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di aree protette;
- c) predisporre il documento d'indirizzo di cui al comma 3 del precedente art. 6;
- d) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve ed i relativi regolamenti;
- e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali eco-turistiche a livello regionale, interregionale, nazionale ed estero in materia di parchi e di aree protette;
- f) propone la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione alle scuole del territorio regionale;
- g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve, predisporre il piano triennale di formazione dei consigli direttivi e delle comunità dei parchi regionali;
- h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e delle immagini dei parchi e delle aree protette (tipologie delle attrezzature, servizi, segnaletiche, ecc.);
- i) provvede all'istruttoria per i contributi ai comuni gestori di aree protette nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f);
- l) provvede all'istruttoria tecnica formulando un parere per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve, per i piani dei parchi e per i progetti relativi alle aree protette;
- m) cura l'istruttoria degli atti derivanti dall'applicazione dell'*articolo 83 del D.P.R. n. 616/1977* e provvede alla loro definizione;
- n) predisporre il piano per il sistema informativo delle aree protette calabresi.

2. Il Servizio parchi ed aree naturali può avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, nonché di associazioni ambientaliste, società e cooperative particolarmente specializzate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni.

3. Compatibilmente alla rideterminazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla *legge regionale n. 7/1996*, la Regione Calabria istituisce il Servizio parchi e aree protette.

**Art. 8***Sede dei parchi e delle riserve naturali.*

1. Le sedi legali e operative degli enti di gestione delle aree naturali protette si localizzano all'interno del territorio delle aree protette stesse.

2. Le sedi legali degli enti parco sono ubicate nel territorio comunale con superficie prevalente <sup>(7)</sup>.

---

(7) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, sesto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

**Art. 9***Misure di salvaguardia.*

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta e fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Area protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica di cui al *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490*.

3. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

a) l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste dal comma 6 dell'*art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*;

b) il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alle attività agro-silvo-pastorali;

c) l'apertura di nuove cave;

d) la recinzione su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale;

e) la pesca nelle aree delimitate ad eccezione delle attività di pesca che prevedono il rilascio del pescato vivo;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari fatta eccezione per la segnaletica stradale e per quella specifica dell'area protetta.

4. Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico-scientifico <sup>(8)</sup>:

a) le proposte di variante agli strumenti urbanistici;

b) le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta previsti da leggi regionali e nazionali;

c) i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le avio superficiali;

d) le opere fluviali;

e) le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

f) le opere di rilevante trasformazione e bonifica agrarie;

g) i piani forestali e le nuove piste forestali;

h) le discariche;

i) i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche;

l) le opere al servizio dei residenti nelle aree protette per uso domestico e/o per attività agro-silvo-pastorale (linea elettrica, telefonica, ecc.).

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici nell'area considerata ai principi e agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidate agli enti locali nel cui territorio è compresa l'area naturale protetta sulla base del comma 3 del presente articolo.

6. A partire dall'istituzione dell'area naturale protetta si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 40.

(8) *Alinea così modificato dall'art. 30, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.*

---

## TITOLO II

### Parchi naturali regionali

#### Art. 10

*Definizione e articolazione in zone.*

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.

3. Sono previste le seguenti zone:

a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) ... <sup>(9)</sup>;

c) zona B (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

d) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457/1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

e) zona D (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.

---

(9) *La lettera b) non è presente nel Bollettino Ufficiale.*

---

#### Art. 11

*Leggi istitutive dei parchi naturali regionali.*

1. La legge istitutiva del parco naturale regionale prevede:

a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area protetta è istituita;

b) la perimetrazione provvisoria;

c) i tempi di tabellazione;

d) l'Ente di gestione;

- e) le norme di salvaguardia valevoli fino all'approvazione del piano per il parco e del regolamento;
- f) le direttive per l'elaborazione del piano per il parco, del piano pluriennale economico sociale e del regolamento;
- g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti;
- h) la classificazione dell'area protetta.

---

### Art. 12

*Ente Parco regionale* <sup>(10)</sup>.

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente parco regionale:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità del parco;
- d) il Revisore unico.

2. Gli organi dell'Ente parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

---

*(10) Articolo così modificato dall'art. 24, comma 1, settimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Il presente articolo era stato poi in un primo momento sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera A), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «Art. 12. 1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente Parco regionale: a) il Presidente; b) la Comunità del parco; c) il revisore unico. 2. Gli organi dell'Ente Parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.*

---

### Art. 13

*Il Presidente* <sup>(11)</sup>.

1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva. Al Presidente dell'Ente parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991.

2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità Montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

---

*(11) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera B), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «Art. 13. 1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività e la gestione. Al Presidente dell'Ente Parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/91.*

*2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.*

*3. Il Presidente coordina l'attività e la gestione dell'Ente Parco, decidendo in merito a tutte le questioni generali riguardanti, in particolare:*

- a) adotta i bilanci e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, li invia ai fini dell'approvazione alla Giunta regionale;*

b) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;

c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;

d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

#### Art. 14

##### Il Consiglio Direttivo <sup>(12)</sup>.

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

- a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco;
- b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;
- c) da un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
- d) da un membro qualificato del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- e) da un membro qualificato del Dipartimento Politiche dell'Ambiente <sup>(13)</sup>.

1-bis. I membri di cui al punto a) sono due nel caso di Comunità del Parco con un numero di membri uguale o minore di quattro <sup>(14)</sup>.

2. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. La mancata designazione o nomina non impedisce la formazione del Consiglio direttivo, infatti, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

3. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali riguardanti l'Ente Parco ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, ed inoltre:

- a) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;
- b) adotta il regolamento del Parco;
- c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;
- d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;

e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vicepresidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco.

5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spettano rispettivamente compensi pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

---

(12) Il presente articolo era stato in un primo momento soppresso dall'art. 14, comma 1, lettera C), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69. Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alla soppressione operata dal citato art. 14.

(13) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, ottavo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, secondo le seguenti modalità:

- a) da quattro membri designati dalla Comunità del Parco in rappresentanza dei comuni, delle province e delle Comunità montane ricomprese nell'area protetta;
- b) un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente operanti in Calabria;
- c) un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
- d) un membro su designazione delle organizzazioni agricole presenti in Calabria;
- e) un membro qualificato in rappresentanza dell'Assessorato regionale ai parchi.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

### **Art. 15** Il Revisore Unico <sup>(15)</sup>.

1. Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente di gestione <sup>(16)</sup>.
2. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tese a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione <sup>(17)</sup>.
3. Il Revisore unico invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sull'andamento dell'azione di controllo <sup>(18)</sup>.
4. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo <sup>(19)</sup>.
5. Al Revisore unico spetta lo stesso trattamento economico del Presidente del Collegio dei revisori dei conti previsto nel comma 2 dell'articolo 10 della legge Regionale n. 22/2010 <sup>(20)</sup>.
- 5-bis. Le disposizioni secondo le quali il Collegio dei Revisori è sostituito dal Revisore Unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2013 <sup>(21)</sup>.

---

(15) Rubrica così sostituita dall'art. 24, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il Collegio dei revisori.».

(16) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, undicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'art. 24 della legge n. 394/1991, è composto da tre membri, uno dei quali scelti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di Presidente.».

(17) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(18) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, dodicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Il presente comma era stato poi in un primo momento sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera D), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «4. Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco.» Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente comma (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

(20) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, tredicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Ai componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento economico dei revisori dei conti della Comunità montana più grande, il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, quattordicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

## Art. 16

### La Comunità del parco <sup>(22)</sup>.

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente parco, è costituita dai Presidenti delle province o da consiglieri delegati, dai presidenti delle Comunità montane o da consiglieri delegati e dai Sindaci o da consiglieri delegati il cui territorio ricade nelle aree del Parco.

2. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio e vincolante:

- a) sul piano per il parco;
- b) sul regolamento del parco;
- c) sullo statuto dell'Ente parco;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio direttivo <sup>(23)</sup>

3. La Comunità del parco predispone il Piano economico e sociale e lo trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo <sup>(24)</sup>.

4. In caso di contrasto fra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, il quale, nel caso dovessero perdurare i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

5. La Comunità del parco nella prima seduta utile elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente <sup>(25)</sup>.

6. La Comunità del parco è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dell'Ente parco, almeno due volte l'anno. La prima convocazione per l'insediamento della Comunità del parco è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente entro sessanta giorni dall'istituzione dell'area protetta.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

8. Alla riunione della Comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente di gestione.

9. Alla segreteria della Comunità provvede l'Ente di gestione.

10. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri più di un'area protetta, la Comunità del parco viene integrata da rappresentanti dei comuni interessati.

10-bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e non dà luogo al rimborso delle spese <sup>(26)</sup>.

---

(22) L'art. 14, comma 1, lettera G), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 aveva in un primo momento aggiunto nel presente articolo il comma 11, così formulato: "11. La partecipazione alla Comunità del parco è onorifica e non può dare luogo a rimborso spese", mentre le lettere E) ed F) del medesimo art. 14 avevano disposto altre modifiche come indicato nelle note che seguono. Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal citato art. 14, fatta salva l'aggiunta del comma 10-bis disposta dall'art. 2 della medesima L.R. n. 8/2013.

(23) La presente lettera era stata in un primo momento sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera E), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «e) su altre questioni richieste dal Presidente dell'Ente Parco.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal

giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nella presente lettera (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.

(24) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera F), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 31, comma 6, L.R. 11 maggio 2007, n. 9 e poi dall'art. 24, comma 1, quindicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

## Art. 17

*Statuto dell'Ente parco naturale regionale* <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>.

1. L'Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, disciplina in particolare:

- a. la sede dell'ente;
- b. le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
- c. la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;
- d. le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- e. l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;
- f. i criteri per la determinazione dell'indennità di carica;
- g. le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti <sup>(29)</sup>.

3. In caso di inadempienza dell'Ente di Gestione la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale, per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente <sup>(30)</sup>.

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

5. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 21 agosto 2006, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Statuto dell'Ente parco naturale regionale. 1. Lo Statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

2. Lo Statuto nel rispetto delle norme di cui all'art. 24 della legge n. 394/1991, stabilisce:

- a) le norme per lo svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
- b) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- c) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco.

3. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina il Consiglio direttivo delibera lo Statuto, sentito il parere della Comunità del parco. Lo Statuto è trasmesso al Consiglio regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Alle eventuali osservazioni del Consiglio regionale, l'Ente parco può controdedurre con deliberazione del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente della Giunta regionale adotta lo Statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

5. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione dello Statuto, affidandone la redazione al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.».

(28) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 16 ottobre 2008, n. 30.

(29) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, sedicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Il presente comma era stato poi in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera H), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(30) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, diciassettesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

## Art. 18

### Formazione del Piano per il parco.

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici, nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati nel precedente art. 10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;

c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;

d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 33;

e) la normativa;

f) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;

g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di handicap e gli anziani;

h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;

i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;

l) la cartografia monotematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi principali e le peculiarità naturalistiche dell'area;

m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree protette calabresi utili per la fauna selvatica.

3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano, adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco <sup>(31)</sup>.

4. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano per il parco indicati dal Consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso <sup>(32)</sup>.

5. Per la predisposizione del piano il Servizio Parchi e aree protette garantisce la necessaria collaborazione all'Ente gestore. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il principio della interdisciplinarietà. Le analisi e i rapporti di settore sono comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al Servizio Parchi e aree protette, che deve provvedere, d'intesa con i Consigli comunali interessati, nel termine di sei mesi.

7. Il Piano così adottato è approvato dal Consiglio regionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il Piano per il parco disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;

b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano;

c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area protetta;

d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività agro-silvo-pastorali;

e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta differenziata e l'utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano ecologico;

g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono assicurare un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio;

h) i criteri e le modalità per la redazione e l'aggiornamento triennale dell'inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo per quelle endemiche e rare.

9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione escluso il piano dell'Autorità di bacino.

10. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovra-ordinatorio degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.

11. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni, delle province e delle Comunità montane interessate e chiunque può prendere visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli Enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le osservazioni, con i pareri dell'Ente parco vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato sul BUR, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati.

12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

---

(31) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera I), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(32) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera L), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

## Art. 19

### Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante e ne consegue l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia e di aggiornamento.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità e gli obiettivi della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;
- d) il soggiorno e la circolazione del pubblico e i mezzi di trasporto;
- e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;
- h) l'accessibilità nel territorio dell'area protetta attraverso percorsi e strutture per anziani e disabili;
- i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento medesimo;
- l) le modifiche ed i criteri di priorità per le liquidazioni e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante le disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette sempre che compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.

4. Salvo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo nei parchi sono vietate le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ed in genere qualunque attività che possa costituire turbamento per la fauna selvatica a qualsiasi stadio biologico essa si trovi, nonché la immissione di specie estranee, in ambiente, non recintato, che possano modificare il genotipo delle specie, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Ente di gestione;

b) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agro-salvo-pastorali e gli usi tradizionali di raccolta dei funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

- c) l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere, nonché l'asportazione di minerali;
  - d) la modificazione del regime delle acque. Tuttavia sono consentiti interventi di restauro e tutela ambientale mediante opere di bioingegneria naturalistica nonché le sistemazioni idraulico-forestali;
  - e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
  - f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di mezzi utili alla cattura di specie animali se non autorizzati;
  - h) l'uso di fuochi all'aperto ove non consentito;
  - i) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
  - l) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi in materia di volo;
  - m) la costruzione di strutture ricettive extraurbane nonché di strade se non espressamente previste negli strumenti urbanistici vigenti.
5. Le attività agro-silvo-pastorali continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo e nel rispetto della normativa regionale vigente sempre che non sussistano incompatibilità inconciliabili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi naturali. Sono altresì autorizzabili i tagli boschivi e gli interventi di difesa e sistemazione idrogeologica compatibili con le finalità dell'area protetta.
6. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, l'Ente gestore può autorizzare l'asportazione e l'uso limitato di materiale lapideo il cui utilizzo sia legato al recupero delle tradizioni costruttive locali.
7. Ai sensi del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

---

#### **Art. 20**

##### *Nulla osta.*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco regionale è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per sette giorni, all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati, e di quelli determinatisi per decorrenza dei termini.
2. Avverso il rilascio di nulla osta è ammesso il ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.
3. Il Presidente del parco, entro 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata al richiedente può rinviare, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.
4. [Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni di interventi all'interno dei parchi nazionali e regionali della Calabria, le funzioni amministrative previste dall'*art. 82, comma 2, lettere b), d), e) ed f) del D.P.R. n. 616/1977* nelle aree soggette a vincolo paesistico dalla *legge n. 1497/1939* e della *legge n. 431/1985*, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco nazionale o regionale sostituisce quello previsto dal citato *articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977*] <sup>(33)</sup>.

4-bis. [Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente l'Ente Parco regionale è autorizzato, nelle more della predisposizione della dotazione organica, ad istituire lo sportello unico provvedendo a dotarlo di personale tecnico ed amministrativo scelto con modalità disciplinate dallo Statuto] <sup>(34)</sup>.

5. [Il nulla osta di cui al comma 4 è sottoposto al controllo del Ministero dei beni culturali secondo le modalità previste dalla vigente normativa] <sup>(35)</sup>.

---

(33) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 21 agosto 2006, n. 7, poi abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(35) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, diciottesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

## Art. 21

### *Piano pluriennale economico e sociale.*

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti.

2. La Comunità del parco, entro 12 mesi dalla sua costituzione, sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, elabora un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili. Il Piano specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti prevedendo in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione, per il risparmio energetico e la sperimentazione di tecnologie innovative, il riciclaggio e la raccolta differenziata nelle strutture antropiche nuove ed esistenti;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concordare in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

3. Una quota parte delle attività di cui al comma 2, deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione in particolare dei portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio marchio ad imprese che si impegnano a rispettare il disciplinare di produzione.

5. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato contestualmente al Piano per il parco e attraverso reciproche consultazioni con il Consiglio direttivo. Le Comunità montane elaborano ed adeguano il loro piano di sviluppo socio economico al piano sopra citato, attraverso reciproche consultazioni con la Comunità del parco <sup>(36)</sup>.

6. Il Piano pluriennale economico e sociale è sottoposto all'adozione del Consiglio direttivo, ed è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal suo inoltro. Ha durata quadriennale e può essere aggiornato con la stessa procedura della sua formazione <sup>(37)</sup>.

7. Per la predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette dovrà garantire la necessaria collaborazione alla Comunità del parco.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce alla Comunità del parco per l'adozione del Piano pluriennale economico e sociale, affidandone la redazione al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che deve provvedere

nel termine di sei mesi.

---

(36) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera M), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(37) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera N), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

---

## Art. 22

### Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari.

1. Il regolamento dell'area protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate all'*articolo 11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

2. I divieti di attività di opere, elencati all'*articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto dall'*articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

3. I divieti predetti sono regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'area protetta ha suddiviso il territorio.

4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari recitate, si stabilisce:

a) i divieti richiamati dall'*articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si applicano tutti nelle zone A "Riserva integrale" ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi dall'*articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* e salvo l'attività di ricerca scientifica, di lotta meccanica e biologica autorizzata dal soggetto gestore;

b) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'area protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

c) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'area protetta, diverse dalla zona A "Riserva integrale";

d) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

e) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A "Riserva integrale", perché modificativo dell'equilibrio idro-geochimico. È fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

f) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

g) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A "Riserva integrale";

h) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A "Riserva integrale", per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati dall'articolo 21, comma 1, punto g), della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

i) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A "Riserva integrale". Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree protette le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose;

l) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A "Riserva integrale". Nelle altre zone dell'Area protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività;

m) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A "Riserva integrale", nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'*articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

5. Ai sensi del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

### **Art. 23**

#### *Bilancio, entrate e patrimonio.*

1. L'esercizio finanziario dell'Ente di gestione coincide con l'anno solare.
2. L'Ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale.
3. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
4. Il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta regionale. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono approvate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco <sup>(38)</sup>.
5. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore ai parchi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. La Giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio regionale.
7. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività ed investimenti che gli Enti intendono realizzare nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 18, 21 e 28 della presente legge.
8. Costituiscono entrate degli Enti di gestione per il conseguimento dei fini istitutivi:
  - a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;
  - b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
  - c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1° agosto 1982, n. 512;
  - d) redditi patrimoniali;
  - e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;

- f) proventi di attività commerciali e promozionali;
  - g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
  - h) altri proventi.
- 

*(38) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il presente comma era stato poi in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera O), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14. Il testo originario del presente comma era il seguente: "4. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale".*

---

### TITOLO III

#### Riserve naturali regionali

##### Art. 24

*Definizione e classificazione.*

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico anche in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche e archeologiche o di altri valori ambientali.
  2. Le riserve naturali regionali si distinguono in:
    - a) riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi tesi essenzialmente alla ricerca scientifica;
    - b) riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agro-silvo-pastorale nonché turistica;
    - c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, genetico, storico e geomorfologico.
  3. Un'unica Riserva naturale regionale può essere articolata in più zone corrispondenti alle tipologie elencate nel precedente comma.
  4. Le Riserve naturali, istituite secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, sono classificate sentito il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette.
- 

##### Art. 25

*Leggi istitutive delle Riserve naturali regionali.*

1. La legge istitutiva della Riserva naturale regionale prevede:
  - a) i confini;
  - b) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;
  - c) i tempi di tabellazione;
  - d) le norme di salvaguardia;
  - e) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

f) le direttive e i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico, del programma di attuazione e del regolamento;

g) le previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

---

#### **Art. 26**

##### *Gestione delle riserve naturali regionali.*

1. La gestione della riserva naturale protetta viene affidata seguendo le procedure previste dall'articolo 6, comma 8, della presente legge nel caso in cui la gestione viene affidata ad un Ente parco o ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, negli altri casi.

2. Per gli interventi nelle riserve naturali regionali e per il loro funzionamento, gli Enti di gestione possono stipulare convenzioni con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero, con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

3. Gli Enti di gestione delle riserve naturali regionali possono nominare direttori in possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Per il funzionamento delle riserve, gli Enti di gestione possono utilizzare fondi propri.

---

#### **Art. 27**

##### *Piano di assetto naturalistico.*

1. Il Piano di assetto naturalistico è lo strumento attuativo delle finalità delle Riserve naturali regionali. È elaborato dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette della Regione, entro il termine fissato dalla legge istitutiva della riserva secondo la disciplina risultante dall'art. 19 della presente legge.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente di gestione, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del regolamento al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, che in collaborazione con il Servizio parchi e aree protette, provvede nel termine di sei mesi. Il Piano di assetto naturalistico della riserva prevede:

a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, botaniche, faunistiche e paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;

e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi, anche costieri, per la organizzazione, la gestione e la fruizione della riserva naturale;

f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri àmbiti di tutela limitrofi;

g) le norme di attuazione;

h) le aree di corridoio e di collegamento per la fauna selvatica dell'area con il sistema delle aree protette.

3. In tali aree si applicano in ogni caso i divieti di cui alla presente legge.

4. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'Ente di gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'Ente di gestione vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare sul B.U.R.C.

5. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti. Le previsioni e le prescrizioni e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

6. Il Piano di assetto naturalistico è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

7. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovordinatorio degli strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno della riserva naturale sono comunque soggetti al rilascio del nulla osta.

---

#### **Art. 28**

##### *Riserve marine.*

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marina e costiera.

---

### **TITOLO IV**

#### **Parchi pubblici urbani, giardini botanici, monumenti naturali e siti comunitari**

#### **Art. 29**

##### *Parchi pubblici urbani e giardini botanici.*

1. I Parchi pubblici urbani ed i giardini botanici sono le aree attrezzate con finalità di tutela del patrimonio naturalistico di elevato valore botanico vegetazionale nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere socio-culturale.

2. I parchi pubblici urbani e giardini botanici sono istituiti con legge regionale secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 5, 6 e 7. La legge istitutiva dei parchi pubblici urbani e giardini botanici deve prevedere i confini, la tabellazione, le norme di salvaguardia ed una relazione che evidenzii i costi d'impianto e di gestione.

3. Per i parchi di cui al comma 1 viene redatto un piano d'area predisposto dall'organismo di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette.

4. I comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o aziende già esistenti ai sensi del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Possono stipulare convenzioni, anche onerose con le associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero e con associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

---

#### **Art. 30**

##### *Monumenti naturali regionali, paesaggi protetti, paesaggi urbani monumentali e siti comunitari.*

1. I monumenti naturali regionali sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi interesse naturalistico e paesaggistico, esemplari di piante di particolare pregio, formazioni geologiche e paleontologiche simili.

2. I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l'insieme di elementi naturali interrelati alle componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio.

3. I paesaggi urbani monumentali sono àmbiti di limitata estensione aventi interesse architettonico, paesaggistico e culturale di rilevante pregio. Le relative norme di tutela e di recupero devono essere contenute dal regolamento Edilizio comunale.

4. I monumenti naturali, i paesaggi protetti ed i paesaggi urbani monumentali vengono classificati come aree protette, seguono le procedure dell'art. 6, commi 5 e 6 su proposta dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2 della presente legge.

5. Nel caso di monumenti naturali, paesaggi protetti e paesaggi urbani monumentali ricadenti su aree di proprietà privata, la proposta di istituzione è notificata al proprietario del fondo o dell'immobile, il quale ha sessanta giorni di tempo per fare le proprie osservazioni. Decorso tale termine, la Giunta regionale, se ne esistano le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.
6. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale notifica al proprietario del fondo o dell'immobile il vincolo di tutela e, nel caso di alberatura, dispone un apposito contrassegno dei singoli alberi da salvaguardare.
7. Il decreto di tutela viene trascritto sui registri immobiliari, a seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale.
8. I siti di importanza comunitaria sono habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico, individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43 CEE, sono tutelati dalla disciplina di attuazione della normativa stessa.
9. In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del *D.M. 3 aprile 2000*, a Zone di protezione speciali (Z.P.S.), a Siti di interesse nazionale (S.I.N.) ed a Siti di interesse regionale (S.I.R.) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.
- 9-bis. L'individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare <sup>(39)</sup>.
- 9-ter. Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere <sup>(40)</sup>.
10. L'Ente di gestione, in collaborazione con il Servizio parchi ed aree protette, individua progetti che prevedono iniziative atte a favorire occupazione sostenibile ed attività coerenti con le finalità della legislazione comunitaria, nazionale e regionale sulle aree protette.
11. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei siti individuati si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

---

(39) *Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(40) *Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

---

## TITOLO V

### Norme comuni

#### Art. 31

##### *Personale delle aree protette.*

1. La pianta organica del personale preposto alle aree protette è approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della presente legge. Le assunzioni di personale, anche se previste in pianta organica, sono contenute nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.
2. Le aree protette per il conseguimento dei compiti d'istituto e secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della presente legge, possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti Pubblici o, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, di personale tecnico direttivo e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
3. Nei limiti dell'art. 1, o con accordi e convenzioni specifiche con Enti pubblici o privati, ogni Ente parco istituisce un proprio ufficio tecnico dotato di almeno due esperti nelle materie biologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche, geologiche, architettoniche in relazione alle specificità dell'area protetta.

4. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulicoforestali a tempo determinato ed a tempo indeterminato di cui al *D.L. 15 giugno 1984, n. 233*, convertito in *legge 4 agosto 1984, n. 442*, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta che deve ricevere un'adeguata formazione, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

5. [È istituito presso la Giunta regionale l'albo degli idonei all'esercizio di Direttore di Parco] <sup>(41)</sup>.

6. [A tale Albo si accede mediante procedura concorsuale per titoli, da definire con successivo provvedimento amministrativo. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale] <sup>(42)</sup>.

7. [Il Direttore del parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale scelto fra i soggetti iscritti all'albo di cui ai commi 5 e 6] <sup>(43)</sup>.

8. [Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni rinnovabili] <sup>(44)</sup>.

9. [Il Direttore del parco è responsabile delle attività di gestione e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente] <sup>(45)</sup>.

10. [Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco] <sup>(46)</sup>.

---

(41) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(42) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(43) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(44) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(45) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(46) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

---

#### **Art. 31-bis** <sup>(47)</sup>

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella dell'Ente Parco Regionale <sup>(48)</sup>.

2. Lo Statuto disciplina le modalità concorsuali per l'accesso.

3. I rapporti tra l'Ente ed il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

4. Il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto <sup>(49)</sup>.

---

(47) *Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera e), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

(48) *Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera P), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante soppressione delle parole "indetta dal Consiglio". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.*

(49) *Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera Q), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "delibere del Consiglio direttivo" con le parole "determinazioni del Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto*

*art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.*

---

### **Art. 32**

#### *Promozione e coordinamento regionale.*

1. La Regione oltre alle attività espressamente previste nella presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo e coordinamento nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di specifiche direttive.

2. [Per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette, la Regione con l'assistenza del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette provvede a:

a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;

b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli Enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;

c) assicurare la mobilità del personale, prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione o altri Enti regionali;

d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;

e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestione delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali e promuovere almeno una volta ogni tre anni una iniziativa regionale di formazione degli organismi direttivi] <sup>(50)</sup>.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi preposti alla gestione delle aree naturali protette, sono obbligati a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;

b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree protette;

c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

4. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliorare la fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali.

---

(50) *Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera f), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

### **Art. 33**

#### *Aree contigue.*

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali territorialmente interessati, stabilisce piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali subregionali territorialmente interessati e sono indicati mediante tabellazione o delimitazione.

3. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

4. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Per esigenze connesse alla conservazione del

patrimonio faunistico dell'area stessa può essere disposto, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le modalità ed i tempi della caccia.

5. Nel caso di aree contigue interregionali, la Regione provvede a norma dell'*art. 32, comma 5, della legge n. 394/1991*.

---

#### **Art. 34**

##### *Attività agro-silvo-pastorali.*

1. Le attività agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.
2. I piani di cui ai precedenti articoli 18, 21 e 27 debbono tenere in conto prioritario al fine di consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali:
  - a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;
  - b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica;
  - c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;
  - d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative in materia.

---

#### **Art. 35**

##### *Valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette.*

1. La Regione Calabria promuove e finanzia interventi localizzati prioritariamente nei centri storici dei comuni ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali per la realizzazione di interventi di restauro conservativo, valorizzazione e ristrutturazione edilizia, così come individuati negli strumenti urbanistici comunali vigenti. I recuperi e le ristrutturazioni dovranno attenersi ai materiali e alle tecnologie più tradizionali rispondenti alle caratteristiche architettoniche urbane.
2. Nei centri storici vengono incentivati programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l'uso di materiali tradizionali presenti nell'area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi.

---

#### **Art. 36**

##### *Vigilanza e controllo sull'attività.*

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività degli enti di gestione delle aree naturali protette spettano al Consiglio regionale che, sentita la competente commissione consiliare ed il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, in particolare:
  - a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;
  - b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
  - c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente dell'Ente parco con procedura d'urgenza <sup>(51)</sup>.
2. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:
  - a) nei casi in cui è prevista l'approvazione del Consiglio regionale a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 14 comma 3, articolo 17 comma 3, articolo 18 comma 3, articolo 19 comma 1 e articolo 27 comma 4;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero decorrenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'Ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni provvede alla nomina di un commissario "ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni validamente assunti.

---

*(51) La presente lettera era stata in un primo momento sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera R), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, con il testo che segue: «c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Presidente, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa.». Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza delle preesistenti disposizioni contenute nella presente lettera (qui riportate), nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal citato art. 14.*

---

### **Art. 37**

#### *Vigilanza e controllo sugli organi.*

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sugli Enti di gestione delle aree protette il Consiglio regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, sentito il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente <sup>(52)</sup>.

3. La Giunta regionale, con il provvedimento di scioglimento, nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'Ente che dovrà avvenire entro sei mesi.

---

*(52) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera S), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante soppressione delle parole "lo scioglimento del Consiglio direttivo e". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.*

---

### **Art. 38**

#### *Sorveglianza.*

1. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

- a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli Enti di gestione delle aree naturali protette;
- b) dal Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 394/1991;
- c) dalle guardie provinciali mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione;
- d) dalla polizia degli enti locali che gestiscono l'area naturale protetta;

e) da associazioni ambientaliste riconosciute che dispongono di guardie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

2. Ai dipendenti dell'ente di gestione possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U. legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. In ogni caso è affidato all'Ente di gestione dell'area naturale protetta il coordinamento dell'attività di sorveglianza.

---

**Art. 39***Attività didattica.*

1. Gli Enti gestori delle aree naturali protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo perché ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.
2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, della Ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente per favorire, mediante concessione di contributi, la definizione di un fattivo rapporto tra le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le università della Regione e il Sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria.
3. La Regione promuove un sistema di collegamento informatizzato ed informativo delle sue aree protette regionali e pubblicazioni divulgative per le scuole.

**Art. 40***Misure d'incentivazione.*

1. Ai comuni, alle province ed alle Comunità montane i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta nazionale o regionale è nell'ordine attribuita priorità da indicare espressamente in sede di pubblicazione di avvisi pubblici o bandi nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, richiesti per la realizzazione, entro i confini delle aree naturali protette nazionali o regionali, dei seguenti interventi <sup>(53)</sup>:
  - a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico, culturale e paesaggistico;
  - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
  - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  - d) opera di conservazione e di restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agro-silvo-pastorali e interventi di lotta meccanica e biologica al fine di combattere eventuali attacchi parassitari che interessano il patrimonio forestale;
  - e) attività culturali nei campi di interesse delle aree naturali protette;
  - f) agriturismo ed ospitalità diffusa;
  - g) attività sportive compatibili;
  - h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
  - i) lotta e prevenzione degli incendi;
  - l) attività artigianale tradizionale ed imprenditoriale di turismo verde;
  - m) realizzazione di strutture di educazione ambientale, sentieri ed aree attrezzate per consentire la fruibilità al portatori di handicap secondo standard regionali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti secondo le seguenti fasce di priorità:
  - a) comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro dell'area naturale protetta;
  - b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta;
  - c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro dell'area naturale protetta.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui al commi 1 e 2 è attribuita anche ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

---

(53) *Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera g), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

---

#### **Art. 41**

##### *Sanzioni.*

1. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'*art. 18 della legge n. 349/1986* e dall'*art. 30 della legge n. 394/1991* e dalle altre leggi vigenti, su tutto il territorio regionale si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 42, 43, 44.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dalla presente legge, sono destinate agli organismi di gestione per la realizzazione di opere a tutela della natura e di sviluppo delle aree protette.

---

#### **Art. 42**

##### *Danno ambientale di minima entità* <sup>(54)</sup>.

[1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000 (da € 51,64 ad € 258,22)].

---

(54) *Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).*

---

#### **Art. 43**

##### *Danno ambientale con possibilità di ripristino* <sup>(55)</sup>.

[1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*].

---

(55) *Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).*

---

**Art. 44**

*Danno ambientale senza possibilità di ripristino <sup>(56)</sup>.*

[1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'*articolo 18 della legge n. 349/1986* ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il quadruplo ed il quintuplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione, arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.

5. Decorso invano il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*].

---

*(56) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, diciannovesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).*

---

**Art. 45**

*Indennizzi, acquisizioni ed espropriazioni.*

1. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'*art. 15 della legge n. 394/1991*. Tale disposizione si può applicare anche alle aree contigue ed alle fasce di rispetto delle riserve naturali.

2. Gli Enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano per il parco, nel Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquisirli, anche attraverso espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale concede l'uso mediante apposite convenzioni, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta, dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale stessa <sup>(57)</sup>.

---

*(57) Comma così modificato dall'art. 42, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

---

**Art. 46**

*Recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica.*

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna selvatica vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'Ente di gestione potrà avvalersi della collaborazione, tramite convenzioni, con le associazioni ambientaliste, con i Musei di scienze naturali, con Enti e Cooperative locali particolarmente qualificate in materia, con le Università e con il Corpo Forestale dello Stato.

**TITOLO VI****Norme finali**

**Art. 47***Modifica e adeguamenti di leggi regionali.*

1. È abrogato l'*art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20*, e qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge.
2. La vigente *legge regionale n. 48/1990 "Istituzione del Parco regionale delle Serre"* e la *legge regionale n. 52/1990* e successive modificazioni "Creazione di riserve naturali regionali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in Provincia di Cosenza" saranno adeguate alle disposizioni contenute nella presente legge.
3. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale ai Parchi provvederà ad insediare l'organismo di gestione del Parco naturale delle Serre, previa perimetrazione del parco medesimo.
4. All'*art. 1, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3* dopo la parola "comuni", del primo rigo, sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi"; all'*art. 1, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3* dopo la parola, del primo rigo, "province" sono inserite le parole "e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi".
5. All'*articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* la percentuale del "24 per cento" viene sostituita con la percentuale del "26 per cento"; la parola "Provincia" del secondo rigo viene sostituita con la parola "Regione".

**Art. 48***Programma triennale per le aree protette.*

1. La Regione Calabria effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un Programma triennale per le aree protette, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
2. Il Programma triennale per le aree protette:
  - a) procede all'individuazione di nuove aree di reperimento d'interesse naturalistico nelle quali la Regione Calabria intende istituire nel periodo pluriennale di riferimento aree protette individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;
  - b) definisce la disponibilità finanziaria globale e la ripartisce per ogni anno e per ciascuna area protetta di nuova istituzione con riferimento a contributi per spese di funzionamento e di investimento;
  - c) prevede l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti, di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree protette, nonché per l'informazione e l'educazione ambientale delle popolazioni interessate;
  - d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi e/o con sistemi tradizionali comunque funzionali alla protezione ambientale;
  - e) determina gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi i soggetti destinatari dei contributi nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
3. Il Programma è approvato in occasione del bilancio annuale e pluriennale dal Consiglio regionale.
4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.
5. Prima della presentazione della proposta di programma al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore ai Parchi indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera a) del comma 2, una conferenza di servizio per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6 della presente legge. I documenti di indirizzo approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

6. Il programma triennale viene aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 4.

---

**Art. 49**

*Istituzione aree protette.*

1. La Giunta regionale entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, istituisce le aree protette.
  2. Trascorso inutilmente il termine dei 90 giorni, la Commissione consiliare competente provvederà alla istituzione delle aree protette con proprio atto, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.
- 

**Art. 50**

*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2003 in € 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
  2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*
  3. Alle ulteriori spese derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, determinate per l'anno 2003 in € 1.000.000,00, si provvede con le risorse del P.O.R. 2000-2006, allocate all'U.P.B. 3.1.01.02 (capitolo 2512204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
  4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
- 

**Art. 51**

*Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree protette *L. 6 dicembre 1991, n. 394* e al *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e loro successive modificazioni.
- 

**Art. 52**

*Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
-

**Calabria - L.R. 21 agosto 2007, n. 19 recante: "Servizi di vigilanza ecologica - Guardie ecologiche volontarie".**

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 16 agosto 2007, n. 15, suppl. straord. 29 agosto 2007, n. 5.

**Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.

2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è diretto a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e d'interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale con particolare riferimento alla difesa, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio naturale, boschivo, della flora e della fauna;

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

e) collaborazione con enti e/o organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di:

- inquinamento idrico (della falda, marittimo, lacustre e fluviale) atmosferico, elettromagnetico e acustico;
- smaltimento dei rifiuti;
- normativa relativa alle cave;
- escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica;
- protezione della biodiversità;
- tutela del patrimonio naturale e paesistico dai diversi fattori di rischio (incendi, episodi di inquinamento, ecc.);
- danno ambientale;
- opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell'*art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* e dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica da attuarsi tramite le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:

a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

---

## **Art. 2**

### *Requisiti della guardia ecologica volontaria GEV.*

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali definitive;
- d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
- e) frequentare i corsi di formazione specifici ed effettuare l'addestramento pratico;
- f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5 della presente legge;
- g) conseguire la nomina a guardia giurata di cui al successivo art. 6.

---

## **Art. 3**

### *Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica.*

1. La Regione:

a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi e riserve regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;

b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura l'organizzazione degli stessi, nonché i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio di volontariato di vigilanza ecologica <sup>(2)</sup>;

c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'articolo 5 della presente legge;

d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;

e) rilascia alle province gli schemi dei tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche degli eventuali capi di abbigliamento;

f) garantisce alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

g) assegna, nell'ambito della programmazione economicofinanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle Province e dagli enti gestori dei parchi regionali.

2. La Provincia:

a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;

b) promuove la costituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica presso gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, fatta salva l'autonoma iniziativa dei parchi e riserve regionali, delle Comunità Montane <sup>(3)</sup>;

c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze del servizio nelle singole aree;

d) consegna i tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed alle Guardie Ecologiche Onorarie;

e) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 9 eventualmente necessari nei confronti di singole Guardie Ecologiche Volontarie, su segnalazione degli enti organizzatori del servizio;

f) approva, con periodicità annuale, il rendiconto finale delle attività svolte ed il programma delle attività da svolgere nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori del servizio;

g) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale; la relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di sospensione e revoca degli incarichi proposti con le relative motivazioni ed una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica regionale esterna ai parchi della regione.

3. L'organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie è affidata al Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente in collaborazione con le Province, i Parchi, le Riserve regionali e le Comunità montane <sup>(4)</sup>.

---

*(2) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica.».*

*(3) Lettera così modificata dall'art. 34, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

*(4) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «3. L'organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie è affidata:*

*a) al Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente in collaborazione con le province, i parchi e le riserve regionali, le Comunità Montane ed i Comuni capoluogo di Provincia;*

*b) nel rimanente territorio è affidata alla Provincia competente per territorio.».*

---

#### **Art. 4**

##### *Compiti degli enti organizzatori.*

1. [Alle Province è affidata la organizzazione della formazione professionale delle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)] <sup>(5)</sup>.

2. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, inoltre:

a) designano un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;

b) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;

c) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle Guardie Ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

d) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

3. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:

- a) convoca periodicamente le Guardie Ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266* (Legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predisporre programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie Ecologiche Volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

4. I siti compresi nella rete ecologica regionale, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle Guardie Ecologiche Volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

5. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente.

---

(5) *Comma soppresso dall'art. 34, comma 1, lettera d), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

---

## **Art. 5** *Esami.*

1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente in qualità di presidente;
- b) un funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;
- c) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal Coordinamento Regionale;
- d) un dirigente della Protezione Civile regionale;
- e) un dirigente della Regione Calabria esperto in discipline giuridiche;
- f) un dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura e Foreste;
- g) un dirigente del Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente;
- h) un dirigente dell'Autorità di Bacino regionale.

2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono assicurate dal Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente.

4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dalle vigenti leggi regionali.

---

#### **Art. 6**

##### *Nomina a Guardia giurata.*

1. Il Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente presenta istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. I decreti di approvazione delle nomine di Guardia giurata sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

---

#### **Art. 7**

##### *Incarico di Guardia Ecologica Volontaria.*

1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria ai volontari nominati Guardie giurate con un decreto d'incarico nel quale individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in ambiti specifici. Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di Parchi regionali, Province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia, previa intese con gli enti stessi.

2. La Guardia Ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al pretore ai sensi dell'*art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all'*art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino personale di riconoscimento con apposita matricola rilasciato dalla Provincia, di un distintivo e dell'uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'*art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635*; nell'esercizio dei propri compiti, la GEV è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del medesimo tesserino.

5. Nell'espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, ad indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il distintivo deve contenere:

- a) l'emblema della regione;
- b) il nome della Regione;
- c) l'emblema della Provincia;
- d) il nome della Provincia;
- e) un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica Italiana.

6. La Regione Calabria provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto distintivo è approvato dalla Giunta regionale.

**Art. 8***Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie.*

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la Guardia Ecologica Volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

- a) assicurare almeno trentasei ore di servizio nei mesi in cui si prevede il loro utilizzo, dando comunicazione, con preavviso quindicinale, della disponibilità di giornate e di orari al responsabile zonale del servizio;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile zonale del servizio;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia durante l'espletamento del servizio;
- d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali di accertamento, secondo la normativa vigente, facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile zonale del servizio;
- e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
- f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
- g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l'attività di prevenzione, di controllo, di ricerca, di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento.

2. Nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono essere armate anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

3. Al fine dell'espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

**Art. 9***Sospensione e revoca dell'incarico.*

1. Il Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale, nonché al Prefetto, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla Provincia.

2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; all'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca adottato dal Presidente della Giunta regionale sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.

4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la Guardia Ecologica Volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

**Art. 10***Elenco regionale Guardie Ecologiche Volontarie.*

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 6, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta Regionale.

3. Guardie Ecologiche Volontarie delle associazioni di protezione ambientale di cui all'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, che operino nel territorio regionale e posseggano i requisiti previsti dalla presente legge sono iscritte di diritto nell'elenco regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie in seguito ad una semplice richiesta d'iscrizione.

4. Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.

---

#### **Art. 11**

##### *Guardie Ecologiche Onorarie.*

1. Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.

2. La Provincia, sul cui territorio ha sede l'ente di appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di Guardia Ecologica Onoraria alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al comma 1; il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.

3. Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Onorarie.

---

#### **Art. 12**

##### *Rendicontazione dei contributi.*

1. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità ed i tempi di rendicontazione da parte delle associazioni che hanno ottenuto l'assegnazione di contributi per il funzionamento del servizio di vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.

---

#### **Art. 13**

##### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno in corso, con le risorse allocate all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010148) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

2. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna, nonché con le risorse derivanti dai verbali dalle G.E.V. di cui alla presente legge e riscosse nel titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

---

#### **Art. 14**

1. Alle Guardie Ecologiche Volontarie operanti alle dipendenze delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a provvedere le medesime amministrazioni provinciali di appartenenza per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui agli articoli 3 e 4.

---

**Art. 15***Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---